



PROVINCIA DI MANTOVA
AREA 5 LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Servizio Gestione e Manutenzione strade provinciali
Via P. Amedeo n.32 – 46100 Mantova

Prot. n. 30610/2020

Mantova, li 30.06.2020

OGGETTO: RDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER CHIUSURA BUCHE STRADALI – CIG 8324655A9E

IMPORTO: € 122.875,00 (I.V.A. esclusa)

1. PREMESSE

Visto l’art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come novellato dal D.L. n. 32/2019 convertito con L. n. 55/2019 (*c.d. Decreto Sblocca cantieri*), e in esecuzione della determinazione del Dirigente dell’Area 5 Lavori pubblici e Trasporti n° 387 del 25.06.2020, efficace dal 29.06.2020,

codesta impresa

è invitata

a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e non oltre il **termine ultimo delle ore 16:00 del giorno 20 LUGLIO 2020.**

L’affidamento avverrà mediante **procedura negoziata** e con applicazione del **criterio del minor prezzo**, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, c.9-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento della fornitura è presso i punti di stoccaggio all’interno del territorio della Provincia di Mantova, come indicati all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto Descrittivo e Prestazionale.

[codice NUTS ITC4B]

CIG: 8324655A9E

CPV: 44113610-4 “Bitume”

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Sig. Lorenzo Bettoni Responsabile P.O. del Servizio “*Gestione e Manutenzione Strade provinciali - Regolazione della circolazione stradale*” della Provincia di Mantova (tel. 0376/204213 - fax 0376 204388 - [e-mail: lorenzo.bettoni@provincia.mantova.it](mailto:lorenzo.bettoni@provincia.mantova.it)).

Il presente affidamento è condotto mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Acquisti in rete per la P.A. Denominato “MEPA” di Consip s.p.a., al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.acquistinretepa.it

L’offerta dovrà pervenire tramite il MEPA di CONSIP con la procedura RDO (Richiesta di Offerta), nell’ambito del bando di abilitazione “*Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta*” già attivo all’interno del MEPA.

I Fornitori interessati a partecipare alla procedura di cui all'oggetto dovranno presentare la propria offerta sottoscrivendo a mezzo di firma digitale i documenti richiesti.

Con la presente Lettera di Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Lettera di Invito;
- **Allegato 1)** – Documento di gara unico europeo (DGUE)
- **Allegato 2)** - Dichiarazione Impresa Ausiliaria
- **Allegato 3)** - Dichiarazioni Integrative
- **Allegato 4)** - Dichiarazione RTI, Consorzi ordinari, Geie
- **Allegato 5)** - Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete
- **Allegato 6)** - “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova” approvato con Decreto Presidenziale n.72 del 27/06/2017 ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012
- **Allegato 7)** - “Codice di comportamento della Provincia di Mantova” adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018

Sia sulla piattaforma MEPA che sul sito internet della Provincia di Mantova, <http://www.provincia.mantova.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” - “Procedure negoziate”, unitamente alla lettera di Invito, è pubblicato il Capitolato Speciale d'Appalto Descrittivo e Prestazionale, al fine di consentire a tutti gli operatori economici invitati, interessati a partecipare, di conoscere e valutare le caratteristiche della fornitura da eseguire.

2.2 CHIARIMENTI

Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti telefonicamente sia, per quanto attiene alla Lettera Invito ed alla compilazione degli allegati, all'Ufficio Contratti e Appalti - Dott.ssa Sabina Tosi (Tel. 0376/204372– e-mail: appalti@provincia.mantova.it) sia, per quanto attiene agli aspetti progettuali della fornitura, contattando il RUP Lorenzo Bettoni (tel. 0376/204213 - Fax 0376/204388 - e-mail: lorenzo.bettoni@provincia.mantova.it).

Per la presente gara la stazione appaltante NON RILASCIA alle imprese attestazioni di sopralluogo.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che le prestazioni contrattuali integranti la fornitura oggetto del presente affidamento, per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di effettuare la fornitura di conglomerato bituminoso nel rispetto delle condizioni contrattuali, garantendo nei tempi programmati la sollecita manutenzione delle strade provinciali.

L'appalto in questione consiste nell'affidamento della *FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER CHIUSURA BUCHE STRADALI*, secondo le modalità meglio specificate nel Capitolato.

Nello specifico l'appalto ha per oggetto la fornitura di:

- ton. 491,50 di conglomerato bituminoso a freddo tipo “strutturale” in sacchetti o in secchi da 25Kg/cad. (su bancali di peso massimo di 1,00 (una) ton. cadauno)

da destinare alla chiusura di buche sulla pavimentazione delle strade provinciali

Le condizioni tecniche, giuridiche, le caratteristiche dei materiali, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura oggetto dell'affidamento, sono specificatamente riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto Descrittivo e Prestazionale.

Le condizioni inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto Descrittivo e Prestazionale integrano e modificano quelle previste dal bando “*Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta*” sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP s.p.a. e descritte nella documentazione per l'abilitazione al bando menzionato, disponibili sul sito istituzionale di Consip s.p.a. www.acquistinretepa.it.

In caso di difformità tra prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto Descrittivo e Prestazionale e prescrizioni riportate nel bando “*Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta*”, con la presentazione dell'offerta, il concorrente accetterà come prevalenti quelle inserite nel Capitolato in quanto specifiche e di dettaglio in riferimento alla fornitura in affidamento.

E' prevista la consegna della fornitura in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., poiché l'esecuzione anticipata è necessaria al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale.

Il progetto della fornitura è inserito nel Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi, 2020-2021 annualità 2020 approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2020/3 del 27/2/2020.

- Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione fornitura	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (esclusi oneri sicurezza)
1	Bitume	44113610-4	P	122.875,00
Importo totale a base di gara				122.875,00

L'importo a base di gara, pari ad **€ 122.875,00** è al netto di Iva.

L'importo derivante dal ribasso offerto concorrerà all'acquisto di altro conglomerato bituminoso della stessa tipologia, fino al raggiungimento dell'importo complessivo suddetto, con gli stessi obblighi, prescrizioni e prezzi senza che l'aggiudicatario possa vantare e richiedere diritti, oneri e sovrapprezzi di sorta.

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n.123/2007 ed al D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., nonché alla determinazione n.3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora A.N.AC.), non si è provveduto alla redazione del DUVRI non essendo presenti rischi di interferenza.

L'appalto è finanziato con risorse proprie dell'Ente per complessivi € 149.907,50 (IVA compresa).

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Il contratto è stipulato per una durata massima di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso o, in caso di consegna della fornitura in pendenza di contratto, a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione.

Dalla data di consegna della fornitura, che potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario previsti dai Documenti Contrattuali.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., selezionati dalla Stazione Appaltante, tra gli operatori economici iscritti, nel "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) di Consip s.p.a., al bando di abilitazione "Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta".

Gli operatori economici selezionati, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (*c.d. Sblocca-cantieri*) convertito con L. n. 55/2019, alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis "Concordato con continuità aziendale" del predetto regio decreto. Per la

partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.

▪ L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del R.D. n. 267/1942, dovrà produrre:

- 1) copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
- 2) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**, l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";

- membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Consiglio di sorveglianza”;
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei **soggetti cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, c. 7 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti e le cooptate*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione della fornitura e da parte delle eventuali imprese ausiliarie. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 80, comma 3.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, c.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

La presente disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c), lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del D.Lgs. n.50/2016**, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito con Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019 (pubblicata nella G.U. - Serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2019), la Stazione Appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora:

- **c)** la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- **c-bis)** l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- **c-ter)** l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.
- **c-quater)** l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita **Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali"** - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico.

Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.

L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) sarà condotta dalla Stazione Appaltante anche mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.*).

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità, di cui al Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2017, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Invito.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività o oggetto sociale coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'**iscrizione nell' Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.
- c) **Iscrizione** nell'apposito elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (**c.d. "WHITE LIST"**) tenuto dalla competente Prefettura, atteso che, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la fornitura di conglomerato bituminoso rientra tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- d) Il concorrente deve **aver eseguito nell'ultimo triennio**, precedente la data di invio della Lettera di Invito della presente gara, **"forniture di conglomerato bituminoso"** di importo complessivo minimo pari ad **€ 120.000,00** (*Euro centoventimila/00*) a favore di enti pubblici e/o committenti privati.

Verranno considerate le forniture o le parti di esse svolte e fatturate nel corso del triennio; pertanto saranno considerate valide:

- le forniture iniziate ed ultimate nel corso del triennio, di importo complessivo minimo pari ad € 120.000,00, regolarmente fatturate;
- le forniture ultimate nel corso del triennio, anche se iniziate in epoca precedente, purché le parti eseguite nel corso del triennio, regolarmente fatturate, siano di importo complessivo minimo pari ad € 120.000,00;
- le forniture affidate nel corso del triennio e non ancora terminate, purché le parti eseguite nel corso del triennio, regolarmente fatturate, siano di importo complessivo minimo pari ad € 120.000,00.

Nel caso in cui le forniture siano state effettuate in raggruppamento con altri operatori economici, dovranno essere indicate le parti delle forniture realizzate dal dichiarante con l'indicazione della loro incidenza percentuale, in proporzione alle quali verrà considerato l'importo corrispondente delle forniture realizzate che dovranno comunque consistere, per essere tenute in considerazione, in forniture di "conglomerato bituminoso".

Non verranno considerate le parti di fornitura affidate in subappalto ad altri operatori economici.

NB)

I Concorrenti in sede di gara dovranno dichiarare di aver realizzato le forniture richieste, rilevanti ai fini dell'ammissione alla presente gara, complete, per ciascun affidamento, della indicazione dell'oggetto, del committente, dell'importo, della data di inizio del contratto e della data di conclusione. Tale dichiarazione può essere prodotta compilando l'apposita sezione C) - Parte IV[^] del DGUE nonché l'apposita sezione dedicata dell'Allegato 3.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In particolare trattandosi di forniture che devono essere state prestate a favore di enti pubblici e/o committenti privati dovranno essere prodotti:

- originali o copie conformi dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'amministrazione/committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o, in alternativa, le fatture quietanzate delle forniture eseguite.

7.3 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività o oggetto sociale coerenti con quelle oggetto della presente procedura, di cui al **paragrafo 7.1 lett. a)**, deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 7.1 - lett. b)**, deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.
- Il requisito relativo all'iscrizione nell'apposito elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (c.d. "WHITE LIST") tenuto dalla competente Prefettura, di cui al **paragrafo 7.1 lett. c)**, deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- Il requisito di capacità tecnica e professionale relativo all'aver eseguito nell'ultimo triennio, precedente la data di invio della Lettera di Invito della presente gara, "forniture di conglomerato bituminoso" di importo complessivo minimo pari ad € 120.000,00 (Euro centoventimila/00) a favore di enti pubblici e/o committenti privati, di cui al **paragrafo 7.2 - lett. d)**, deve essere posseduto complessivamente dal raggruppamento temporaneo. Detto requisito, tuttavia, deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.4 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all' **art. 45 comma 2, lett. b)** (consorzi di cooperative e imprese artigiane) e **lett. c)** (consorzi stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al **paragrafo 7.1 - lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 7.1 - lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.
- Il requisito relativo all'iscrizione nell'apposito elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (c.d. "WHITE LIST") tenuto dalla competente Prefettura, di cui al **paragrafo 7.1 lett. c)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al **paragrafo 7.2 lett. d)** ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto:
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.

7.5 MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del **sistema AVCpass**, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (**servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico**), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **"PASOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente Lettera di Invito ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. In particolare i concorrenti dovranno dimostrare che disporranno delle risorse necessarie messe a disposizione dall'ausiliaria per l'intera durata dell'appalto; tale impegno dovrà essere esplicitamente previsto nel contratto di avvalimento e dovrà essere adeguatamente dimostrato in base ai contenuti del contratto stesso.

Nel contratto di avvalimento dovrà essere specificato che il concorrente e l'ausiliaria **sono responsabili in solido** nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, per tutta la durata del contratto stesso.

- Nel caso di avvalimento del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al **paragrafo 7.2 lett.d) (Elenco di forniture)** (*avvalimento cd. "tecnico od operativo"*) il contratto di avvalimento dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc...*).

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. A tal proposito si precisa che:

- saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, “*si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente*” o “*si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto*” (vedasi per tutte: Consiglio di Stato, sez.V[^], sent. n.5429 del 22/11/2017 e sent. n.1216 del 28/02/2018)
- poiché l'art. 89, c.1 del Codice sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del Codice, e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

9. SUBAPPALTO

- E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.
- L'eventuale subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 5 del Codice e dell'art. 1, comma 2 del D.M. n. 248/2016, non può superare la quota del **40% (*quaranta per cento*)** dell'importo complessivo del contratto, in quanto riservando la quota prevalente della fornitura in capo all'aggiudicatario si persegue l'obiettivo di per una più efficiente e regolare esecuzione delle prestazioni garantendo, comunque, l'apertura alla concorrenza delle piccole e medie imprese.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, (compilando l'apposita Sezione D della Parte II[^] “*Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento*” del D.G.U.E. – (*Allegato n.1*) indichi le parti di fornitura che intende eventualmente subappaltare;
 - che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

- L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.
Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.
L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).
- L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente predisposto dalla Stazione Appaltante, sarà inoltre tenuto a produrre una

dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.

- L'affidamento in subappalto delle prestazioni comprese nell'appalto, di cui alla presente Lettera di Invito, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 – c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- Per i subappalti di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo del contratto o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.
- La Provincia non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'Appaltatore è pertanto obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
- Ai sensi dell'art. 105, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in deroga a quanto previsto al precedente comma, la Provincia provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite:
 - quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tal caso è, pertanto, fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Provincia, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento della fornitura, una comunicazione che indichi la parte della fornitura eseguita dal subappaltatore, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

- Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri eventuali subcontraenti gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dal citato art. 105, c.13 del Codice.
- Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore deve praticare per le parti da subappaltare, gli stessi prezzi risultati dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 3) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 2.457,50**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 4) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,

a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.a. – Agenzia di Mantova, Corso Vittorio Emanuele n. 154 - depositi cauzionali - IBAN IT 16 U 05696 11500 000016001X45 intestato alla Provincia di Mantova;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall'art.103, comma 9 del Codice, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16;
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante ***per ulteriori 90 giorni***, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

NB: La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante versamento in contanti, con bonifico o assegno circolare presso il Tesoriere dell'Amministrazione, l'operatore economico dovrà allegare copia scansionata della ricevuta dell'avvenuto versamento in contanti o con bonifico o con assegno circolare, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante titoli del debito pubblico l'operatore economico dovrà:

- acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale;
- allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o in assegno circolare.

- Ai sensi dell'art. 93, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o assegno circolare, l'operatore economico deve produrre l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora risultasse aggiudicatario.
- La predetta dichiarazione dovrà essere rilasciata in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.
- Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario, l'impegno dovrà essere riferito a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.
- L'operatore economico deve produrre, con riferimento al firmatario per conto del soggetto

garante copia in formato elettronico del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia scansionata dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché l'offerta l'offerta economica devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema MEPA di Consip S.p.A.

entro e non oltre le ore 16.00 del 20 LUGLIO 2020

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l'utilizzo del sistema MEPA, né alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il

DGUE e l'offerta economica **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta per ulteriori 90 giorni e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA richiesta per l'ammissione alla gara dovrà consistere in:

13.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO" (DGUE), di cui ***all'Allegato 1***, deve essere compilato secondo le modalità riportate nello schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016".

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato e **sottoscritto digitalmente** e inserito nella Busta telematica contenente la documentazione amministrativa.

Il DGUE deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Per facilitare la compilazione del DGUE si precisa che:

Sezione A:

- dovranno essere riportati i dati identificativi dell'operatore economico e tra questi: ragione sociale e forma giuridica dell'impresa, partita IVA, Codice Fiscale, indirizzo, persone di contatto, telefono, indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e indirizzo E-mail;
- l'operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media impresa:
nello specifico:
 - microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
 - piccola impresa: occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
 - media impresa: non appartiene alle due categorie precedenti ed occupa meno di 250 persone, il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro
- la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato
- è richiesta la compilazione delle lett. a), b), c), d) con riferimento al requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. c) - **ISCRIZIONE NELL'APPOSITO ELENCO DEI FORNITORI**,

PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI (c.d. “WHITE LIST”) tenuto dalla competente Prefettura

- non è richiesta la compilazione della lett. e) in quanto la verifica sul pagamento dei contributi previdenziali viene effettuata dalla Stazione Appaltante, per i soli operatori italiani, tramite l'accesso al servizio DURC Online dell'I.N.P.S., mentre la verifica sul pagamento delle imposte viene effettuato tramite la piattaforma AVCPass dell'A.N.AC.
- le informazioni relative all'iscrizione dell'operatore economico relative a CCIAA,, Albo società cooperative, Albo regionale delle cooperative sociali vanno indicate nella successiva Parte IV^ del DGUE
- l'operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri.

Deve essere compilata in caso di:

- partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie
- partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili

In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie

- a) Si deve indicare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di imprese di cui all'art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) del Codice (mandataria, mandante ...)
- b) Si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo concorrenti devono presentare tutta la documentazione prevista dalla presente Lettera di Invito)

Inoltre l'operatore economico, per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà allegare:

- DGUE, sottoscritto digitalmente dall'impresa partecipante in raggruppamento, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- ELENCO dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dell'impresa partecipante in raggruppamento
- Il PASSOE del concorrente dovrà contenere l'indicazione di tutti i partecipanti al raggruppamento .

In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili

- Si deve dichiarare che l'operatore economico partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri
- Si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l'esecuzione della fornitura

Inoltre il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare:

- DGUE, sottoscritto digitalmente dall'impresa consorziata, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- ELENCO dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dell'impresa consorziata
- Il PASSOE del concorrente dovrà contenere l'indicazione anche della/e consorziata/e esecutrice/i;

Sezione B

Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per l'operatore economico.

Sezione C

Deve essere compilata solo in caso di ricorso all'istituto dell'**AVVALIMENTO**

Si deve dichiarare che l'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione (limitatamente ai casi indicati al precedente paragrafo 7.2 lett. d).

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- **originale o copia autentica del CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- **DGUE “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 1)**, sottoscritto dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- **Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria**, attraverso la compilazione del Modulo **(Allegato n. 2) “Dichiarazione Impresa Ausiliaria”**, con cui la stessa:
 - a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
 - b) dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- Il **PASOE** del concorrente dovrà anche riportare l'indicazione dell'ausiliaria.

L'*Allegato 1)* e l'*Allegato 2)* devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria.

Sezione D

Deve essere compilata nel caso in cui l'offerente intenda affidare determinate attività in SUBAPPALTO

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 della presente Lettera di Invito (Sez. A-B-C-D). In particolare la Parte III[^] deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili

Sezione A

Le dichiarazioni di cui alla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 1, del Codice.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall'art. 80, comma 3, del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte

della Stazione appaltante (*data della condanna, reato commesso, chi è stato condannato, eventuale durata della pena accessoria, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni ecc...*). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente.

Sezione B

Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 4 del Codice.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (*Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l'inottemperanza, ecc...*) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate.

Sezione C

Nella Sezione C dovranno rendersi:

- le informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. a), del Codice;
- le informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- le informazioni richieste dall'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) e c-ter); qualora vi siano ipotesi che possano rientrare in tali previsioni, le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su documento separato redatto e sottoscritto a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante;
- le informazioni relative alla conoscenza di eventuali conflitti di interesse di cui all'art. 80, comma 5 lett. d);
- le informazioni relative all'aver fornito eventuale consulenza o all'aver partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e);
- l'eventuale conferma di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di non aver occultato tali informazioni.

Sezione D

Nella Sezione D, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, sono ricompresi:

- art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. 159/2011);
- art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle lettere f), g), h), i), l), m);
- art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

Sezione A

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 della presente Lettera di Invito;

- estremi Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato
- nel caso di società cooperative, estremi iscrizione nell' Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

Sezione C

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.2 della presente Lettera di Invito (elenco forniture di cui al paragrafo 7.2 lett. d).

Sezione D

In tale sezione deve essere dichiarato l'eventuale possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale ai fini di cui al della presente Lettera di Invito.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

13.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

13.2.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 3) “Dichiarazioni integrative”** con le quali:

1. DICHIARA di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. DICHIARA i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, secondo una delle seguenti modalità:
 - compilando l'apposita Sezione dedicata in calce all'Allegato n. 3) “Dichiarazioni integrative”

- allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto dal legale rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste
 - indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
3. DICHIARA remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura oggetto dell'appalto;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. ACCETTA, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. ACCETTA il **“Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova”** adottato dalla Provincia di Mantova con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012; allegato alla documentazione di gara (**Allegato n. 6**) (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. DICHIARA di essere edotto degli obblighi derivanti dal **“Codice di comportamento della Provincia di Mantova”** adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018 allegato alla documentazione di gara (**Allegato n. 7**) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. ACCETTA, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
8. INDICA i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC _____
9. AUTORIZZA qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
10. ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e dall'art. 7 del decreto legislativo n.196/2003.
11. DICHIARA di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione anche di fatto tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale

oppure

DICHIARA di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all'art.

2359 del codice civile o comunque in una relazione di fatto significativa (collegamento) ma di avere formulato l'offerta autonomamente

12. DICHIARA, stante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso, di aver tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta, di tutti gli adempimenti necessari per adeguare l'esecuzione della fornitura alle recenti misure di prevenzione al fine di assicurare la protezione dal contagio; in particolare dichiara di aver considerato, in sede di formulazione del ribasso percentuale richiesto, l'incidenza dei costi aggiuntivi relativi agli oneri della sicurezza onde presentare un'offerta seria e ponderata, in grado di garantire l'esecuzione della fornitura secondo quanto stabilito nel CSA.

13. DICHIARA inoltre

ad integrazione del D.G.U.E., di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato

per il/la seguente attività/oggetto sociale * _____

data di iscrizione

** Ai fini della partecipazione alla presente gara è richiesta l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività o oggetto sociale coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara*

2. Iscrizione nell'apposito elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (c.d.

"WHITE LIST") tenuto dalla Prefettura di _____

con scadenza in data _____

3. Esecuzione nell'ultimo triennio, precedente la data di invio della Lettera di Invito della presente gara, di "forniture di conglomerato bituminoso" di importo complessivo minimo pari ad € 120.000,00 (Euro centoventimila/00) a favore di enti pubblici e/o committenti privati

oggetto della fornitura _____

importo € _____

committente _____

data inizio fornitura _____ data conclusione _____

oggetto della fornitura _____

importo € _____

committente _____

data inizio fornitura _____ data conclusione _____

oggetto della fornitura _____

importo € _____

committente _____

data inizio fornitura _____ data conclusione _____

Per gli operatori economici che hanno presentato la domanda di concordato preventivo di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

14. INDICA, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:

- data di presentazione della domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: _____;

- autorizzazione (n/Prot. _____) a partecipare alla procedura rilasciata dal Tribunale di _____ in data _____;

ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo 5) della presente Lettera di Invito

Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

15. INDICA, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:

- provvedimento di ammissione al concordato rilasciato da Tribunale di _____ in data _____;

- autorizzazione (n/Prot. _____) a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice Delegato in data _____;

ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo 5) della presente Lettera di Invito

Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 15, compilando l'apposito Modulo **Allegato n. 3) "Dichiarazioni integrative"** al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione.

13.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

14. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
15. documento attestante la **GARANZIA PROVVISORIA** in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante, con dichiarazione di impegno firmata digitalmente di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

16. copia scansionata della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

13.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 3) “Dichiarazione Raggruppamenti temporanei, Consorzi Ordinari, Geie”**, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Copia scansionata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 3) “Dichiarazione Raggruppamenti temporanei, Consorzi Ordinari, Geie”** in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura e le relative percentuali di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione, sottoscritta digitalmente, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 4) “Dichiarazione Raggruppamenti temporanei, Consorzi Ordinari, Geie”**, attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura e le relative percentuali di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 5) "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione 5/A**, che indichi:
 - per quali imprese la rete concorre;
 - le parti della fornitura e le relative percentuali di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 5) "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione 5/A**, che indichi le parti della fornitura e le relative percentuali di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura e le relative percentuali di incidenza che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; dovranno inoltre essere presentate, sottoscritte digitalmente dalla mandataria, le dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 5) "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione 5/B**;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 5) "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione 5/B**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti della fornitura e le relative percentuali di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 13.2.3 potranno essere rese:

- o sotto forma di allegati
- o, preferibilmente, tramite la compilazione dei modelli di cui all' **Allegato n. 4) “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie”** e all' **Allegato n. 5) “Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete”**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - d) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - e) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - f) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia scansionata della procura, nel caso in cui le suddette dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore dotato di poteri di firma.

14. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà, quindi, presentare la propria offerta economica.

In particolare l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà:

- Indicare a Sistema, nell'apposito campo presente sulla piattaforma Mepa, la propria offerta economica, consistente nell'indicazione in cifre del **RIBASSO PERCENTUALE UNICO**, offerto sull'importo a base di gara.

Il ribasso offerto si intende al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all'importo a base d'asta.

Nella formulazione dell'offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal CSA.

Trattandosi di fornitura senza posa in opera non è richiesta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'indicazione dei costi aziendali della sicurezza né l'indicazione dei costi della manodopera.

Il modulo d'offerta generato dalla Piattaforma elettronica dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di imprese riunite, qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta dovrà essere espressa e sottoscritta digitalmente dall'impresa mandataria *“in nome e per conto proprio e delle mandanti”*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui alle lett. d), e e) del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n.50/2016.

L'operatore economico deve applicare **n. 1 marca da bollo da € 16,00** (opportunamente annullata) su un foglio che contenga la denominazione della procedura, nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- L'appalto è aggiudicato in base al **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara.
- Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.
- Non sono ammesse offerte in variante.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

NB: Stante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso, si invitano gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura di affidamento, di tener conto ai fini della formulazione dell'offerta, di tutti gli adempimenti necessari per adeguare l'esecuzione della fornitura alle nuove misure di sicurezza al fine di assicurare la protezione dal contagio.

In particolare, in sede di formulazione del ribasso percentuale richiesto, l'operatore economico partecipante dovrà considerare l'incidenza dei costi aggiuntivi relativi agli oneri della sicurezza, onde presentare un'offerta seria e ponderata, in grado di garantire l'esecuzione della fornitura secondo le modalità e la tempistica stabilite nel C.S.A. a base di gara.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In considerazione delle recenti disposizioni governative contenenti misure in materia di contenimento dell'emergenza COVID-19 nonché tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immutabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche.

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione Mepa.

La prima seduta avrà luogo il **giorno 22 LUGLIO 2020, alle ore 9.00** presso la sede della Provincia di Mantova – Ufficio Gare, in Mantova, Via Principe Amedeo n. 32.

Il **Seggio di gara**, che verrà nominato per la presente procedura, procederà, nella prima seduta:

- ad accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e le imprese partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al Verbale delle operazioni;
- a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara;
- ad aprire la documentazione amministrativa presentata da ogni partecipante ed a verificare la conformità della stessa a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito;
- ad attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 12;
- ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara qualora non si dovesse far luogo alla procedura di soccorso istruttorio.

Nella stessa seduta di gara, o in quella immediatamente successiva alla procedura di soccorso istruttorio, il Presidente del Seggio di gara, procederà a completare la procedura telematica provvedendo:

- all'apertura del file "OFFERTA ECONOMICA" inserito nel campo "offerta economica";
- alla lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente.

Alla fine di tale operazione sarà possibile indicare in tempo reale la graduatoria in base alla quale il Presidente di gara formulerà la proposta di aggiudicazione di cui all'art.33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, il Presidente del Seggio di gara procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta. L'estrazione verrà effettuata, oltre che alla presenza dei due testimoni componenti il Seggio di gara, anche alla presenza del Segretario generale dell'Ente, o del Vicesegretario in caso di sua assenza, che attesteranno la regolarità della procedura seguita.

Si applica quanto previsto all'art. 97 c. 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Presidente del Seggio di gara dispone l'**esclusione** dalla gara, procedendo, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, per:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il Presidente del Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui talune offerte risultino anormalmente basse, il Seggio di gara sospenderà la seduta pubblica di gara e comunicherà i nominativi dei relativi concorrenti al Responsabile del procedimento (RUP), inviando ad esso tutta la relativa documentazione.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 18.

Si precisa sin da ora che ogni concorrente, la cui offerta risulterà anormalmente bassa, sarà chiamato a produrre le "Spiegazioni" relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara e che, indicativamente e non esaustivamente, possono elencarsi nelle seguenti:

- costi del personale dedicato alla fornitura;
- costi per la formazione del proprio personale;
- eventuali consulenze e servizi esternalizzati;
- costi di amministrazione;
- materiali di consumo;
- spese generali
- utile.

Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno evidenziati nell'analisi dei prezzi, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure per il personale impiegato con contratti diversi dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

L'analisi dei suddetti prezzi dovrà essere incrementata di una percentuale motivata di spese generali e dell'utile d'impresa. Per le spese generali dovranno essere evidenziati i costi generali di commessa.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare la congruità dell'offerta, i concorrenti dovranno produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.).

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio di gara, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, di dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipula dello stesso, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale.

La stipula avrà luogo entro **60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e in ogni caso solo a far data dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità telematica sulla piattaforma MEPA di Consip.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A..

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "*Codice del processo amministrativo*", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia, entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene la Lettera di Invito, dalla relativa ricezione;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Mantova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - DIRITTO DI ACCESSO

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e del Regolamento UE 679/2016.

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si comunica quanto segue:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali nonché la presentazione della documentazione richiesta dalla vigente normativa e dalla presente Lettera di Invito tramite la funzionalità della piattaforma del mercato elettronico MEPA di Consip S.p.A.;
- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente Lettera di Invito e potranno essere comunicati:
 - al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente,
 - a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;

- ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni di aggiudicazione;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

La Provincia di Mantova consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *“ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”*.

Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo n. 30-32.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite MEPA il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore Consip S.p.a. che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Coordinatore del trattamento dei dati e referente del trattamento è il Dirigente dell'Area 5 Lavori Pubblici e Trasporti domiciliato per la carica in via Principe Amedeo 30/32, e-mail giovanni.urban@provincia.mantova.it.

Incaricati del trattamento, per le rispettive competenze, sono la Dott.ssa Sabina Tosi, Responsabile del Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza, e-mail sabina.tosi@provincia.mantova.it e il RUP Lorenzo Bettoni, Responsabile del Servizio gestione e manutenzione strade provinciali – Regolazione della circolazione stradale - e-mail lorenzo.bettoni@provincia.mantova.it e unitamente al personale dello stesso servizio, autorizzato alle attività amministrative connesse.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) per la Provincia di Mantova la Società Progetto Qualità e Ambiente s.r.l., nella persona di Armando Iovino, contattabile all'indirizzo mail: armando.iovino@pqa.it

Io sottoscritto Dr. Giovanni Urbani, Dirigente dell'Area Lavori pubblici e Trasporti attesto che il contenuto della Lettera di Invito sopra riportata pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Mantova è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio presso l'Area di competenza.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
(Dr. Giovanni Urbani)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.